



COMUNE DI CASALBORGONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza c. Bruna n. 14 – Casalborgone

C.A.P. 10020 – C.F. 82500490014 – Tel. +39 011 9174302 – Fax +39 011 9185007

Email: tributi@comune.casalborgone.to.it

PEC: casalborgone@postemailcertificata.it

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Misure urgenti per il contrasto e il contenimento su tutto il territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 (D.P.C.M. 08/03/2020)

Con D.P.C.M. 08/03/2020 sono state adottate ulteriori misure urgenti per il contrasto e il contenimento su tutto il territorio nazionale del diffondersi del coronavirus COVID-19.

Le misure valide SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE a decorrere **dal 08/03/2020 e fino al 03/04/2020** sono le seguenti:

- sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- chiusura dei musei, delle biblioteche, degli archivi, delle aree archeologiche, dei parchi archeologici, dei complessi monumentali;
- svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; in tutti gli altri esercizi commerciali, all'aperto o al chiuso, è fortemente raccomandato che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
- sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

- limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residente sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non, secondo le indicazioni delle direzioni sanitarie delle strutture;
- raccomandazione ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro: sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

SI RACCOMANDA ESPRESSAMENTE A TUTTE LE PERSONE ANZIANE O AFFETTE DA PATOLOGIE CRONICHE O CON MULTIMORBILITÀ OVVERO CON STATI DI IMMUNODEPRESSIONE CONGENITA O ACQUISITA, DI EVITARE DI USCIRE DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA FUORI DAI CASI DI STRETTA NECESSITÀ E DI EVITARE COMUNQUE LUOGHI AFFOLLATI NEI QUALI NON SIA POSSIBILE MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

SI RACCOMANDA DI LIMITARE, OVE POSSIBILE, GLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE FISICHE AI CASI STRETTAMENTE NECESSARI.

SI RACCOMANDA FORTEMENTE AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA DA INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE (MAGGIORE DI 37,5° C) DI RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO E DI LIMITARE AL MASSIMO I CONTATTI SOCIALI, CONTATTANDO IL PROPRIO MEDICO CURANTE.

SI RACCOMANDA L'APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI MISURE IGIENICO - SANITARIE:

- A) LAVARSI SPESSO LE MANI. SI RACCOMANDA DI METTERE A DISPOSIZIONE IN TUTTI I LOCALI PUBBLICI, PALESTRE, SUPERMERCATI, FARMACIE E ALTRI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SOLUZIONI IDROALCOLICHE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI;
- B) EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE;
- C) EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO;
- D) MANTENIMENTO, NEI CONTATTI SOCIALI, DI UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;
- E) IGIENE RESPIRATORIA (STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE);
- F) EVITARE L'USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI, IN PARTICOLARE DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA;
- G) NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI;
- H) COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE;
- I) NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO CHE SIANO PRESCRITTI DAL MEDICO;
- L) PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL;
- M) USARE LA MASCHERINA SOLO SE SI SOSPETTA DI ESSERE MALATI O SE SI PRESTA ASSISTENZA A PERSONE MALATE.

SI INVITANO INOLTRE I CITTADINI CHE PRESENTINO EVIDENTI CONDIZIONI SINTOMATICHE ASCRIVIBILI A PATOLOGIE RESPIRATORIE, FRA LE QUALI RIENTRA IL CORONAVIRUS COVID-19, A CONTATTARE IL NUMERO 1500, IL

PROPRIO MEDICO DI BASE E LE ASL DI RIFERIMENTO OVVERO, SOLO IN CASO DI REALE URGENZA, IL NUMERO 112 ED EVITARE ACCESSI IMPROPRI E DIRETTI AL PRONTO SOCCORSO.

Il D.P.C.M. 08/03/2020 stabilisce inoltre per la Regione Lombardia e per le Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanico-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia misure più stringenti per il contenimento del contagio, tra le quali il divieto di entrare o uscire dalle predette zone.

Casalborgone, 09.03.2020

Il Sindaco

